



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 del 24.11.2017

OGGETTO: UBICAZIONE E ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S. E ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. – R.D. 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la ludopatia si sostanzia nell'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, che attualmente è denominata anche "Disturbo da gioco d'azzardo" e che rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle economicamente e culturalmente più svantaggiate e può avere conseguenze molto gravi, conducendo alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della vita lavorativa e sociale e, in molti casi, portare a gesti estremi, generare fenomeni criminosi e alimentare il fenomeno dell'usura.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica il gioco d'azzardo patologico come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze alcoliche, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la c.d. rincorsa delle perdite).

La Sardegna risulta essere la regione italiana con il maggior numero di apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo, con punte di una slot machine ogni 95 abitanti.

Il Comune di Golfo Aranci è caratterizzato da una popolazione prevalentemente composta da bambini ed anziani e nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di ottobre il Comune diventa la dimora di numerose famiglie con minori.

Pertanto, nel Comune risiedono e dimorano, prevalentemente, soggetti psicologicamente molto vulnerabili o immaturi e quindi potenzialmente più esposti alla capacità suggestiva di conseguire vincite facili.

RICHIAMATO:

- l'art. 50, settimo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, la c.d. Direttiva Bolkestein e il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- l'art. 7 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, il c.d. Decreto Balduzzi, convertito nella l. 8 novembre 2012, n. 189;
- che a tutt'oggi manca una legge della Regione Sardegna per la disciplina dei giochi leciti;
- la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, 23 dicembre 2011, n. 2076 con la quale viene affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione dell'art. 50, settimo comma, del TUEL e con la quale si afferma che non "è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria.";
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579 con la quale i giudici di Palazzo Spada rilevano che la distanza minima media, così come individuata nella maggior parte delle leggi regionali in materia, tra i luoghi sensibili individuati dal decimo comma dell'art. 7 del d.l. n. 158/2012 e gli esercizi che svolgono attività di gioco d'azzardo, sia di 500 m e inoltre sanciscono che in mancanza di una previsione legislativa in merito tale distanza possa essere individuata, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, dall'Amministrazione nell'esercizio della propria attività discrezionale;
- la sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, 7 febbraio 2017, n. 128 con la quale si dichiara legittima la riduzione ad otto ore degli orari di esercizio delle sale giochi d'azzardo e di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro installati nei pubblici esercizi autorizzati, al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia.

TENUTO CONTO:

della responsabilità civile e penale del sindaco quanto alla tutela della salute dei propri concittadini

RITENUTO:

necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale, volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, nel rispetto del principio di libertà di impresa

ORDINA

di stabilire, su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni a disciplina dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago collocati in altre tipologie di esercizi ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. – Regio Decreto 773/1931:

1. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza si applica:

- a) alle sale pubbliche da gioco cioè alle attività di qualsiasi tipo composte da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione dell'utenza una gamma di giochi leciti (biliardo, scommesse, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, etc.) e altre apparecchiature

per intrattenimento così come individuate dalla seguente lettera b) nonché dall'art. 110 sesto e settimo comma del TULPS;

b) ai pubblici esercizi e alle attività commerciali in cui siano installati dispositivi meccanici, elettromagnetici ed elettronici per intrattenimento e svago così come individuati dai commi sesto e settimo dell'art. 110 del TULPS ossia, a titolo esemplificativo, apparecchi attivabili a moneta o gettone ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico ovvero affittati a tempo come ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, new slot, etc.; apparecchi attivabili mediante collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica come ad esempio vlt e video lottery terminale; apparecchi elettromagnetici privi di monitor come per esempio gru e pesche di abilità, attivabili mediante l'introduzione di monete metalliche e che erogano premi diversi dal denaro; apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi e che sono attivabili con l'inserimento di monete metalliche come per esempio videogiochi.

La presente ordinanza si applica anche alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) già esistenti ed autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. LOCALIZZAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività ai sensi del precedente punto 1 devono distare almeno 500 m da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie ed ospedaliere;
- c) case di riposo e strutture di degenza per anziani;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- d) luoghi di culto, per tali intendendosi anche i cimiteri;
- e) impianti sportivi e centri socio-ricreativi o altri istituti frequentati da giovani;
- f) luoghi di aggregazione giovanile, tra i quali per esempio i parchi gioco e gli oratori;
- g) strutture ricreative per categorie protette;
- h) lungomare, spiagge e attrezzature balneari quali centri di aggregazione di soggetti vulnerabili come minori, anziani e nuclei famigliari in genere;
- i) area portuale intesa come zona di forte transito di passeggeri, in particolare soggetti deboli come anziani, minori e nuclei famigliari, così come identificata ai sensi della legislazione vigente;
- l) sportelli bancari, postali e bancomat, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco;

2. ai fini della misurazione della distanza tra le attività di gioco così come individuate nella presente ordinanza, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;

3. l'esercizio delle attività in oggetto sono vietate nei chioschi su suolo pubblico;

4. il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacente a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via;

5. all'interno dei locali dovranno essere esposti al pubblico, con caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;

6. all'interno dei locali dovrà essere esposto un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

3. ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' IN OGGETTO

1. Le sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. dovranno osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
2. l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli privati, ricevitorie lotto etc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 77 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, etc.) potrà essere compreso esclusivamente tra le ore 14.00 e le ore 18.00 e tra le ore 20.00 e le ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
3. gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere inaccessibili.

4. CONTRIBUTO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

In armonia con le finalità della presente ordinanza, con l'auspicio di poter, attraverso azioni concrete, contribuire a debellare la ludopatia, una tra le patologie psichiatriche più presenti e preoccupanti dei nostri tempi, l'Amministrazione di Golfo Aranci riconoscerà un incentivo una tantu, di € 1.000,00 ai primi dieci esercenti che cesseranno le attività aventi ad oggetto i giochi leciti così come individuati al punto 1 (definizioni e ambito di applicazione) della presente ordinanza.

L'incentivo verrà erogato a fronte della sottoscrizione di un formale impegno a cessare le predette attività da parte degli esercenti interessati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere verifiche al fine di accertare l'effettiva cessazione delle attività di cui sopra (per esempio accertamento dell'avvenuta rimozione degli apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo).

DISPONE

la presente ordinanza venga comunicata alla Regione Sardegna, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari, al Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri Olbia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, al Gruppo Della Guardia Di Finanza Di Olbia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, alla Stazione Carabinieri Golfo Aranci, e al Comando Polizia Municipale.

RENDE NOTO

che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare e in particolare che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, del R.D. 773/1933.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è data facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni; in alternativa a quanto sopra indicato è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

La presente ordinanza sarà pubblica sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

La presente ordinanza sarà efficace dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente.

Dalla residenza municipale, 24 novembre 2017

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Fasolino)